



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Linee guida per la formazione generale e specifica
delle operatrici volontarie e degli operatori volontari in
Servizio Civile Universale e per la formazione delle
formatrici e dei formatori

INDICE

Premessa	3
1. La formazione generale	4
2. Metodologia	7
3. Gli esperti	9
4. Monitoraggio del Dipartimento sulla formazione generale	10
5. La formazione specifica.....	12
ALLEGATI.....	15
ALLEGATO 1 MODULI DI “FORMAZIONE GENERALE”	16
MACROAREE E MODULI FORMATIVI	17
1. “VALORI E IDENTITÀ DEL SCU”	17
1.1. l’identità del gruppo in formazione e patto formativo	17
1.2. dall’obiezione di coscienza al servizio civile universale.....	17
1.3. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta	17
1.4. La normativa vigente e la Carta di impegno etico	17
2. “LA CITTADINANZA ATTIVA”	18
2.1. La formazione civica	18
2.2. Le forme di cittadinanza.....	18
2.2.1. Cittadinanza Digitale	18
2.3. La protezione civile.....	19
2.4. La rappresentanza delle/dei operatrici/operatori volontarie/i nel Servizio civile universale	19
3. “LA/IL GIOVANE OPERATRICE/OPERATORE VOLONTARIA/O NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”	20
3.1. Presentazione dell’Ente.....	20
3.2. Il lavoro per progetti.....	20
3.3. L’integrazione del team.....	20
3.4. L’organizzazione del Servizio civile universale e le sue figure	20
3.5. Disciplina dei rapporti tra enti ed operatrici/operatori volontarie/i del Servizio civile universale	20
3.6. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti	20
ALLEGATO 2 - CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE	22

PREMESSA

Il D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'art. 8 della L. 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale istituito dalla L. 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, introducendo una pluralità di elementi di innovazione rispetto al passato.

Il legislatore della riforma, coerentemente con la genesi storica dell'istituto, ha posto in evidenza la finalità coesistente al servizio civile, ossia la difesa non armata e nonviolenta della Patria, ed ha individuato nei settori di intervento gli strumenti realizzativi della finalità medesima.

Il nuovo sistema prevede l'attribuzione di ruoli diversi ai soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio civile universale.

In particolare, lo Stato svolge attività di programmazione, che garantiscono, attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale, la pianificazione degli interventi in Italia e all'estero, nonché l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi stessi.

La descritta attività programmatica ha la funzione di rilevare le esigenze prevalenti ed individuare gli interventi idonei a soddisfarle, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni e con gli obiettivi stabiliti dal Governo. Detta attività si realizza mediante un Piano triennale.

Il nuovo modello delinea, altresì, una diversa modalità di partecipazione degli enti al servizio civile universale. Ed invero, a seguito dell'iscrizione all'albo, gli enti possono, nell'ambito dei settori di intervento, presentare programmi di intervento articolati in progetti.

Il citato decreto legislativo, infine, in armonia con la legge delega, amplia le possibilità partecipative, estendendo la possibilità di accesso ai cittadini di altri Paesi, europei ed extraeuropei, ed ergendo, in tal modo, la dinamica integrativa ad uno dei principi cardine del servizio civile.

In considerazione del mutato contesto normativo, nonché dell'esperienza attuativa maturata nel corso degli ultimi anni, si è avvertita la necessità di procedere ad una parziale revisione delle ultime

“Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio civile nazionale”, approvate con Decreto del capo Dipartimento n. 160 del 19 luglio 2013, e conseguentemente della Circolare del 28 gennaio 2014, inerente il “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile”.

Si è ritenuto, infatti, di dover adeguare il sistema di formazione generale al complesso di norme attualmente disciplinanti l'istituto, favorendo l'interazione sinergica tra operatrici/operatori volontarie/i, enti di servizio civile, Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito RPA) e garantendo effettività alle finalità del servizio civile universale mediante la valorizzazione della formazione del/della giovane che svolge il servizio.

Il principio ispiratore che orienta l'adeguamento va ravvisato, evidentemente, nell'impatto positivo che l'attività formativa produce simultaneamente sulla/sul singola/o operatrice/operatore e sulla comunità in cui la/lo stessa/o opera.

In tale prospettiva, la formazione generale assume una rilevanza fondamentale nell'integrare la singola esperienza di servizio civile nelle finalità e nei valori fondanti l'istituto e nell'interiorizzazione degli strumenti di promozione della pace; favorisce lo sviluppo, all'interno degli enti, di una cultura unitaria di servizio civile universale; agisce quale strumento di promozione dei diritti universali dell'uomo.

Le Linee guida sulla formazione generale, pur non potendo prefigurarsi come sistema formativo completo, rappresentano, comunque, i principi ed i contenuti minimi che devono essere rispettati da tutti i soggetti erogatori della formazione generale e forniscono indicazioni sulla metodologia didattica e sul monitoraggio.

Per quanto concerne la formazione specifica, strettamente inerente le attività delle/degli operatrici/operatori volontarie/i e, quindi, differente da progetto a progetto, si è ritenuto necessario introdurre elementi comuni assoggettati ad una regolamentazione omogenea, al fine di garantire la qualità e l'efficacia del momento formativo e di valorizzare, nel contempo, l'inserimento armonioso del progetto all'interno del programma di intervento di riferimento.

1. LA FORMAZIONE GENERALE

Il capitolo riassume un quadro dei contenuti di cui si deve necessariamente tener conto nell'erogazione della formazione generale al Servizio civile universale, puntualmente definiti nel primo allegato al presente documento, dove in maniera schematica vengono elencati i moduli formativi. Gli argomenti elencati nei già menzionati moduli devono obbligatoriamente essere tutti trattati nel corso della formazione generale in maniera esauriente.

La formazione generale, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, deve essere erogata e certificata alle/agli operatrici/operatori volontarie/i in unica tranches, così come dichiarata espressamente nella scheda progetto, entro e non oltre la metà del periodo di realizzazione del progetto stesso, ovvero:

- progetto della durata di 8 mesi: 120 giorni;
- progetto della durata di 9 mesi: 135 giorni;
- progetto della durata di 10 mesi: 150 giorni;
- progetto della durata di 11 mesi: 165 giorni;
- progetto della durata di 12 mesi: 180 giorni.

I contenuti indicati rappresentano la base anche per la formazione generale relativa ai progetti di servizio civile universale che si svolgono all'estero, necessariamente da approfondire o integrare con altre tematiche, secondo le peculiarità dei singoli progetti.

Per tutte/i le/gli operatrici/operatori volontarie/i subentrate/i oltre il terzo mese dall'inizio del progetto la scadenza del periodo formativo è prorogata di 90 giorni.

Il percorso formativo trova il suo naturale punto di partenza in quella che continua ad essere la peculiare identità del Servizio civile universale, ovvero la sua funzione di difesa della Patria e, nello specifico, di “difesa civile non armata e nonviolenta”, che ne rappresenta la dimensione caratterizzante rispetto agli altri elementi, pur significativi, che da essa discendono, come l'impegno civile e di utilità sociale o come l'educazione e la formazione civica del cittadino.

In questo quadro diventa fondamentale sottolineare il legame storico e culturale del servizio civile con l'obiezione di coscienza, che lo caratterizza e allo stesso tempo lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale. Le idee, le esperienze e le vicende che hanno caratterizzato la storia dell'obiezione di coscienza in Italia rappresentano un patrimonio storico e di valori da trasmettere alle/ai giovani, maturato ed arricchito negli anni attraverso la scelta attiva e responsabile da parte di cittadini contrari all'uso delle armi, sottoposti a processi e a carcerazioni. Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza prima come beneficio e dopo come diritto della persona si è evoluto consapevolmente nella difesa della Patria, quale compito non affidato esclusivamente alle sole Forze armate, ma anche al servizio civile nella forma non armata, nonviolenta e pacifista.

Il Servizio civile universale, nel perseguire il proprio obiettivo di difesa civile della Patria, diviene, inoltre, strumento utile a contrastare la povertà educativa, grave problema della società contemporanea. I percorsi formativi e l'intera esperienza del servizio civile favoriscono la riduzione delle disuguaglianze nelle competenze e nelle conoscenze acquisite, così come previsto nell'Agenda 2030.

Contestualmente è importante inquadrare il percorso di formazione svolto e l'intero servizio civile all'interno di un contesto di formazione sovranazionale, quale quello delineato dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22/05/2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Le competenze chiave, come definito dal documento UE, sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e alla cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante

l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.

L'identificazione del Servizio civile universale come autonomo istituto della Repubblica di difesa civile, alternativa a quella militare, trova del resto piena conferma nelle parole del legislatore che, all'art. 2 del decreto legislativo 40/2017, richiama non solo il primo comma dell'art. 52 della Costituzione – da leggere alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio, di ispirazione solidaristica, concernente il dovere di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, 2° co. Cost.) - ma anche l'art. 11, che contiene il riferimento espresso al principio di ripudio della guerra. Senza tralasciare, peraltro, la forza delle varie pronunce della Corte Costituzionale che hanno affermato, in maniera definitiva, che attività e mezzi alternativi a quelli militari possono integrare e concorrere al dovere di difesa della Patria; da ultimo la sentenza n. 119 del 3 maggio 2015 la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità del requisito della cittadinanza italiana richiesto per l'ammissione al servizio civile dall'art. 3 D.lgs. n. 77/2002 (oggi abrogato), ha sottolineato, ancora una volta, che il dovere di difesa della Patria si traduce anche nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà sociale, da cui nessuno può essere escluso.

Se, dunque, il ruolo della difesa della Patria identificava l'idealità del Servizio civile nazionale, ed oggi del Servizio civile universale, riconducendo ad unità le molteplici ed eterogenee attività in cui esso si estrinseca ed ergendosi ad esclusivo e vitale riferimento culturale, è necessario che il percorso formativo prenda le mosse dalla Carta costituzionale, sia perché in essa è tratteggiata la fisionomia della "Patria" che chi sceglie il Servizio civile universale si impegna a difendere, sia perché le evoluzioni del concetto di "Patria" devono, comunque e sempre, essere alla Carta ricondotte, e sia, infine, perché tutti gli obiettivi assegnati oggi dal legislatore al Servizio civile universale trovano nella stessa fondamento (artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52 Cost.).

Al concetto di dovere di difesa della Patria si riconducono, quindi, non solo le attività finalizzate a prevenire o a contrastare le aggressioni, ma anche quei comportamenti di impegno civile e sociale non armato tipici delle attività di Servizio civile universale.

La difesa nonviolenta si riconnette, *in primis*, al ripudio della guerra, ma anche e soprattutto al consolidamento dei legami tra i consociati, finalizzato al raggiungimento di una maggiore coesione sociale nel quadro delle libertà garantite dalla Costituzione, alla lotta contro le ineguaglianze e le ingiustizie sociali, alla tenuta/ricostruzione dei legami tra cittadini e tra questi, le istituzioni della Repubblica e lo Stato.

Dunque, è necessario ed utile analizzare e trasmettere alle/ai giovani volontarie/i in Servizio civile universale, nel loro ruolo di "difensori civili della Patria", il significato più autentico ed attuale del concetto di Patria nella sua evoluzione storica, normativa e culturale.

Tale concetto investe il rapporto tra il cittadino e le istituzioni e si concretizza ed attualizza tutti i giorni nei campi indicati dall'art. 3 del decreto legislativo 40/2017 dell'assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, del patrimonio storico, artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale e dello sport, dell'agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, della promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo, della promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

In questo quadro le concrete attività di servizio civile assumono un ruolo di completamento nella difesa civile della Patria, dando concretezza ed attualità ai principi di carattere costituzionale. Il Servizio civile universale non si presenta, pertanto, esclusivamente come adempimento di un dovere costituzionale, ma anche come esercizio di un diritto di cittadinanza, una sorta di "collaborazione civica" promossa e organizzata dallo Stato e dalle RPA e realizzata attraverso le organizzazioni pubbliche e del privato no profit.

In questa ottica il Servizio civile universale mira a rinsaldare il rapporto tra la cittadinanza e le istituzioni della Repubblica al fine di conseguire il bene comune e si traduce, per chi svolge servizio civile, in una "palestra di cittadinanza attiva" ed in una importante occasione di "formazione civica" e, quindi, di crescita personale.

Formazione civica deve, dunque, muoversi da concetti quali cittadinanza digitale e sviluppo sostenibile, ovvero capacità di un individuo di partecipare alla vita on line in maniera consapevole e responsabile e sviluppo, che

soddisfi i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la stessa possibilità alle generazioni future.

È questo, infatti, il secondo passaggio del percorso formativo: la formazione civica intesa come disciplina volta alla conoscenza delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche in cui l'individuo è inserito, al fine di apprendere le regole di condotta ed i valori necessari per vivere ed interagire correttamente con la comunità di appartenenza.

La Costituzione è, dunque, il testo base da offrire alle/ai giovani operatrici/operatori volontarie/i come quadro di riferimento indispensabile per costruire il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri. In particolare, è necessario analizzare il significato, la funzione e il ruolo degli organi costituzionali e delle diverse istituzioni pubbliche (nei vari ambiti, funzioni e livelli definiti dal Titolo V della Costituzione), le relazioni tra queste e la cittadinanza, lo spazio dell'auto-organizzazione della società civile, le relazioni tra questi mondi e le istituzioni, le dinamiche esistenti tra gli attori istituzionali e sociali, le logiche e le forme della partecipazione.

Quella che si prospetta all'operatrice/operatore volontaria/o di Servizio civile universale è un'occasione unica per imparare ad esprimere se stesso, acquisire il senso di appartenenza alle diverse comunità (comunale, regionale, statale, europea e globale), tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale, nella consapevolezza che la realizzazione di parte di sé avviene proprio attraverso la relazione con gli altri e quindi nella acquisizione di responsabilità e strumenti idonei, sia ad affrontare le sfide poste dalla società globalizzata, sia ad individuare i nodi critici in essa presenti.

In tale ottica bisogna ricostruire con le/gli operatrici/operatori volontarie/i le dimensioni collaterali, relative alle dinamiche delle interazioni sociali (es. inclusione/esclusione, centralità/marginalizzazione, etc.), per offrire loro strumenti concettuali che li aiutino a leggersi sia nel contesto in cui vivono, sia in un contesto globale internazionale.

Per questa via è possibile far crescere il senso del Servizio civile universale, inteso come pratica di cittadinanza - o meglio di pluralità della stessa - vissuta in un Ente, consentendo alla/al operatrice/operatore volontaria/o di essere affiancata/o da una/un operatrice/operatore locale di progetto, secondo le modalità e i principi definiti nella normativa di riferimento.

L'ultima parte del percorso formativo riguarda il ruolo dell'operatrice/operatore volontaria/o, la sua funzione, la metodologia del lavoro per progetti tipica del Servizio civile universale e la modalità di esercizio dei diritti e di adempimento dei doveri all'interno dell'Ente.

Dunque è necessario approfondire la conoscenza del progetto e dell'Ente accreditato iscritto all'albo del Servizio civile universale, nonché delle caratteristiche e delle finalità che questo deve possedere e garantire per essere riconosciuto idoneo a proporre programmi d'intervento di Servizio civile universale, i quali devono essere indirizzati verso gli ambiti di azione indicati dalla programmazione (Piano triennale per la programmazione del SCU), primo atto del ciclo di realizzazione del Servizio civile universale.

A tal fine ripercorrere la storia dell'Ente, analizzare la rete dei rapporti stabiliti con altri soggetti sul territorio e con gli utenti finali, quale indicatore indiretto del suo radicamento, nonché esplicitarne le modalità operative e le sue specificità, rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere a pieno il significato e la portata del programma d'intervento dell'Ente stesso.

Le modalità, i luoghi e i tempi attraverso i quali attivarsi renderanno l'operatrice/operatore volontaria/o propositiva/o e protagonista, permettendole/gli una crescita nell'esercizio della cittadinanza e della partecipazione responsabile.

2. METODOLOGIA

Il sistema del servizio civile ogni anno coinvolge decine di migliaia di operatrici/operatori volontarie/i e migliaia di operatrici/operatori locali di progetto e formatrici/formatori degli enti, che instaurano, tra loro, un rapporto da “apprendista” a “maestro”.

La loro relazione si realizza in due ambiti fortemente correlati tra loro: la formazione e il servizio.

La formazione offre alle/agli operatrici/operatori volontarie/i uno spazio di rilettura e rielaborazione dell’esperienza di servizio, che favorisce, da un lato, l’“imparare facendo” e, dall’altro, l’attuazione del potenziale formativo del servizio come esperienza in cui praticare ed apprendere i valori costituzionali, contribuendo alla loro disseminazione nella società.

Tale dinamica si sviluppa anche nella relazione tra OV, OLP e formatrici/formatori, relazione che rappresenta una fonte di arricchimento anche per le figure stesse del servizio civile e per il sistema nel suo insieme.

Il metodo su cui si fonda la formazione al servizio civile, sia essa rivolta alle/agli operatrici/operatori volontarie/i o alle figure dell’Ente, è quello partecipativo, in cui il soggetto partecipa in modo attivo al processo formativo, diventando protagonista attivo e co-costruttore delle conoscenze.

Tali metodologie si fondano:

- su attività esperienziali, che coinvolgono la dimensione cognitiva, emotiva e sensoriale della persona;
- sulla centralità della dimensione di gruppo: il gruppo è in sé formativo, un laboratorio in cui si sperimentano le relazioni, la cooperazione, la trasformazione dei conflitti, l’inclusione ecc.;
- su una metodologia maieutica: l’individuo non è passivo nel processo educativo, ma dal dialogo, dal suo rapporto con l’altro e con la/il formatrice/formatore scaturisce la conoscenza. L’apprendimento è, dunque, concepito come reciprocità relazionale, ovvero come processo di circolarità e reciprocità tra chi facilita e chi impara.

La formazione generale, la cui durata deve obbligatoriamente corrispondere a tutte le ore dichiarate dall’Ente nel programma d’intervento, può essere erogata con l’utilizzo di due principali approcci metodologici:

- “formale”: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di trasmissione di contenuti didattici, dove docenti e discenti riproducono funzioni e ruoli acquisiti e consolidati. Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla promozione di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di contenuti, è necessario renderla più interattiva, integrandola con momenti di confronto e di discussione tra partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, deve essere previsto un momento di condivisione e di riflessione sui contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con relatrici e relatori, nei quali dare ampio spazio a domande, chiarimenti e riflessioni.
- “non formale” che, in termini del monte ore formativo, deve corrispondere ad almeno il 40%. Tale approccio attiene alle tecniche formative che, stimolando le dinamiche di gruppo, facilitano la percezione e l’utilizzo delle risorse interne ad esso, costituite dall’esperienza e dal patrimonio culturale di ciascuna/ciascun operatrice/operatore volontaria/o, sia come individuo che come parte di una comunità.

Queste risorse, integrate da quelle messe a disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di apprendimento, in quanto le conoscenze non sono promosse senza condivisione, ma muovono dai saperi dei singoli individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i componenti.

Se nella lezione frontale la relazione tra docente e discente è ancora di tipo “verticale”, con l’utilizzo delle dinamiche non formali si struttura una relazione “orizzontale”, di tipo interattivo, in cui entrambi i soggetti

coinvolti sviluppano insieme conoscenze e competenze. Tramite queste tecniche l'apprendimento è organizzato come un duplice processo in cui le persone, attraverso la partecipazione diretta, lo scambio di esperienze e l'interazione, imparano le une dalle altre (apprendimento reciproco).

I suddetti approcci metodologici possono essere erogati in due modalità:

- “in presenza”: formatrice/formatore e operatrice/operatore volontaria/o sono fisicamente presenti nella stessa sede di formazione.
- “a distanza”: formatrice/formatore e operatrice/operatore volontaria/o non sono fisicamente presenti nella stessa sede di formazione, ma connessi attraverso dispositivi elettronici. Tale collegamento può avvenire in modalità “sincrona” o “asincrona”. La formazione “a distanza”, in termini di monte ore formativo, non può superare il 50% del totale delle ore dichiarate dall'Ente: in particolare, la formazione in modalità “asincrona” non può, in ogni caso, andare oltre il 30% del totale delle ore dichiarate dall'Ente in fase di programmazione.

Nella formazione a distanza è responsabilità delle/dei formatrici/formatori verificare la presenza delle/dei discenti con idonee modalità in relazione all'attività in remoto, nonché predisporre l'apposito registro, sotto forma di autocertificazione delle ore erogate con tale metodologia, a firma della/del formatrice/formatore, o in alternativa utilizzando il download dei log, contenente date e orari ovvero predisporre appositi report di download e consultazione personalizzati o strumenti assimilati (vedi capitolo 4 - Monitoraggio del Dipartimento sulla formazione generale).

In via **sperimentale e transitoria**, così da poterne monitorare gli effetti e proporzionare le azioni successive, è consentito l'utilizzo facoltativo della FAD, anche nella modalità totalmente asincrona, per lo svolgimento dei corsi di formazione generale e specifica nei casi di seguito dettagliati:

- per le azioni di recupero della formazione in caso di assenze giustificate ai corsi di formazione generale e specifica, considerando causale ammissibile: i permessi straordinari, le assenze per malattia o l'astensione obbligatoria e ponendo, quale limite massimo, un numero di OV non superiore a 3 per sede (oltre il terzo OV per sede, l'Ente deve rispettare le modalità di formazione normativamente applicabili);
- per le azioni di recupero della formazione in favore di tutti i subentranti, che oggettivamente non abbiano potuto partecipare alla formazione generale e specifica. Tale possibilità, riservata ai subentranti che hanno avviato il loro servizio successivamente all'erogazione di talune azioni formative e dunque oggettivamente nell'impossibilità di poterne fruire, non contempla alcuna limitazione del numero di OV, segnatamente di OV subentranti (farà fede la data di ingresso rispetto a quella di erogazione della formazione);
- per l'erogazione del solo modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego delle/degli OV nei progetti di Servizio civile universale.

Qualora le/gli operatrici/operatori volontarie/i non dispongano di adeguati strumenti per la partecipazione alla formazione in modalità “a distanza” è necessario che l'Ente individui soluzioni/modalità idonee per le finalità preposte.

Gli strumenti di erogazione della formazione “a distanza” in modalità “asincrona” devono necessariamente prevedere il tracciamento delle attività dell'utente e in particolare il completamento dei moduli formativi. L'Ente può prevedere forme di autovalutazione dell'operatrice/operatore volontaria/o in merito alla formazione ricevuta.

Le attività di formazione, generale e specifica, effettuate nella modalità asincrona possono non coincidere, sia in termini di fasce orarie di impegno che di giorni di servizio, con gli orari di svolgimento previsti dal piano di servizio ordinario effettuati dalle/dagli OV.

In ogni caso, essendo la formazione, generale e specifica, parte integrante del servizio prestato, devono essere sempre rispettati il numero di giorni e di ore di servizio totali e la fascia oraria massima consentita per lo svolgimento del servizio civile stesso (dalle 6.00 alle 23.00).

Le ore di formazione in più eventualmente svolte devono essere recuperate nell'arco del servizio.

Questa fattispecie si applica anche nei casi in cui la formazione generale e specifica siano di tipo residenziale.

3 GLI ESPERTI

Per la lezione frontale e per le dinamiche non formali formatrici e formatori possono avvalersi di personale esperto sulle tematiche trattate e/o sulle tecniche utilizzate. I nominativi di tale personale devono essere indicati nei registri della formazione generale (cfr. capitolo 4) nei quali sono inserite le autocertificazioni sull'esperienza di pertinenza che gli enti si impegnano a rendere disponibili per ogni richiesta del Dipartimento.

La/il formatrice/formatore di formazione generale garantisce la coerenza del percorso didattico e certifica i fogli firma delle/dei discenti ma non deve essere obbligatoriamente presente durante l'intera formazione svolta dall'esperta/esperto.

Gli incontri di formazione “in presenza” e “a distanza” in modalità sincrona non devono superare le 30 unità.

Il Dipartimento, le Regioni e le Province autonome possono predisporre, per alcuni dei contenuti indicati al paragrafo 1), adeguato materiale didattico e dispense che gli enti devono adottare come base comune, pur potendoli poi autonomamente integrare e arricchire.

4 MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO SULLA FORMAZIONE GENERALE

Il Dipartimento ha il compito di effettuare il monitoraggio sull'andamento generale della formazione erogata alle/ai volontarie/i di Servizio civile universale.

Il monitoraggio è diretto a verificare che l'attività di formazione espletata sia conforme a quanto richiesto dalla normativa, dalle linee guida e dal programma/progetto ed i cui esiti costituiscono la base imprescindibile per la valutazione della formazione erogata in funzione del miglioramento della qualità della stessa. Siffatta attività avviene attraverso:

1. la verifica, da parte del Dipartimento, della certificazione della formazione generale svolta tramite l'inserimento dei richiesti dati nel sistema informativo Unico a cura della/del legale rappresentante dell'Ente o della/del coordinatrice/coordinatore responsabile del Servizio civile universale;
2. la predisposizione e tenuta da parte degli enti di registri della formazione da tenere a disposizione del Dipartimento e delle Regioni e Province autonome.

Dieci giorni prima della scadenza è previsto l'invio di un *Alert* a tutti gli enti con progetti in corso che non avranno ancora provveduto all'inserimento, sul sistema informativo Unico, delle ore di formazione svolte dalle/dai singole/i operatrici/operatori volontarie/i.

Il registro della formazione, a firma della/del Responsabile della formazione o della/delle formatrici o del/dei formatori, deve contenere:

- a) Copia del Modulo F e, solo nel caso l'Ente chieda il contributo finanziario, dell'Allegato 1;
- b) luogo di svolgimento del/dei corso/i di formazione generale, date e orari delle lezioni;
- c) nominativo delle/dei operatrici/operatori volontarie/i partecipanti al corso, con firme (o report con le presenze generati da idonei sistemi informativi come ad esempio l'utilizzo del badge) ed orario di inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l'indicazione delle motivazioni, corredato dalla/e firme della/e formatrice/i e del/dei formatore/i presente/i in aula ovvero, in presenza di formazione a distanza in modalità sincrona, verificando la presenza delle/dei discenti con idonee modalità in relazione all'attività in remoto;
- d) indicazione delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle metodologie utilizzate;
- e) il nominativo degli "Esperti";
- f) solo nel caso in cui l'Ente chieda il contributo finanziario, deve allegare anche l'elenco delle spese sostenute, in originale.

Il Registro della formazione generale, in originale, o una sua copia autentica, deve essere tenuto presso la sede di attuazione del progetto fino al termine dello stesso e, successivamente, conservato e tenuto a disposizione del Dipartimento, delle Regioni e Province autonome presso la sede legale dell'Ente per almeno due anni dal termine del progetto stesso.

Nel caso l'originale o la copia autentica non possano essere disponibili presso la sede di attuazione del progetto fino al termine dello svolgimento dello stesso, l'Ente titolare, su richiesta del Dipartimento, si impegna ad inviare, entro 30 giorni, a mezzo PEC, al Servizio richiedente, copia dei fogli firma (vedi punto elenco c) con autocertificazione ex art 47, 38 e 19 DPR 445/2000 di autenticità del documento, sottoscritta dalla/dal rappresentante legale dell'Ente o dalla/dal Coordinatrice/ Coordinatore responsabile del Servizio civile universale.

Il registro della formazione generale può essere redatto anche in formato digitale, purché rispetti le caratteristiche richieste dalla normativa vigente per la validità della suddetta documentazione.

3. La raccolta e la valutazione, da parte del Dipartimento, di informazioni risultanti dal monitoraggio interno operato dagli enti sull'andamento e la verifica del percorso formativo;
4. verifiche sul campo dei corsi di formazione, da parte del Dipartimento o dalle Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze territoriali. Tali verifiche possono prevedere la presenza ai corsi organizzati

Monitoraggio del Dipartimento sulla formazione generale

dagli enti di Servizio civile universale di personale del Dipartimento e delle Regioni e Province autonome, o di consulenti appositamente incaricati.

Non è più previsto l'obbligo di compilazione del Questionario precedentemente richiesto per l'erogazione del contributo.

5 LA FORMAZIONE SPECIFICA

Il personale utilizzato per la formazione specifica dagli enti di Servizio civile universale deve avere competenze professionali e formative adeguate al trattamento della materia a lui affidata.

Nella scheda progetto l'Ente di servizio civile deve indicare chiaramente quale modulo è trattato dalla/dal singola/singolo formatrice/formatore per permettere al Dipartimento di verificare l'effettiva competenza della/del docente indicato.

La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto e riguarda, pertanto, l'apprendimento di nozioni e di conoscenze teorico-pratiche relative al settore ed all'ambito specifico in cui l'operatrice/operatore volontaria/o è impegnato durante l'anno di Servizio civile universale.

La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, può essere erogata alle/agli operatrici/operatori volontarie/i, in unica tranches entro e non oltre novanta giorni dall'avvio in servizio, oppure in doppia tranches erogando il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall'avvio del servizio, ed il restante 30% delle ore entro il terzo mese.

Il fondamento e la ratio di tale tempistica vanno rinvenuti nella considerazione che la finalità della formazione specifica è quella di garantire all'operatrice/operatore volontaria/o le competenze e gli strumenti necessari per affrontare al meglio lo svolgimento della sua attività; è quindi logico che detta formazione venga obbligatoriamente svolta all'inizio del servizio.

La formazione specifica deve essere erogata preferibilmente in presenza; tuttavia, in relazione alla materia trattata e considerando le specifiche finalità, è ammissibile erogare la stessa in modalità FAD per un massimo del 30% del totale del monte ore (cfr. capitolo 2).

Pur essendo detta formazione diversa da progetto a progetto, si ritiene utile ed opportuna la presenza nel suo ambito di elementi comuni riscontrabili in qualsiasi progetto e per qualsiasi settore di intervento che, appunto perché tali, necessitano di una regolamentazione univoca.

Nello specifico trattasi di:

- a) **Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile universale (questo modulo può essere erogato sia in modalità "In Presenza" che in "FAD Sincrona/Asincrona")**

Gli enti, oltre a trattare le materie connesse alle attività specifiche che l'operatrice/operatore volontaria/o andrà a svolgere durante l'anno di Servizio civile universale, devono obbligatoriamente prevedere, nel corso della formazione specifica, entro i primi 90 giorni dall'avvio del progetto, un apposito modulo concernente l'informativa sui rischi connessi all'impiego degli operatori volontari nel progetto di Servizio civile universale.

L'operatrice/operatore volontaria/o è spesso impegnata/o nello svolgimento di attività pratiche che comportano inevitabilmente dei rischi. Questi devono essere valutati da parte dell'Ente e l'operatrice/operatore volontaria/o deve necessariamente essere destinatario di una puntuale informativa al riguardo. Devono, inoltre, essere definite e adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all'attività dell'/del operatrice/operatore volontaria/o e devono essere analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell'ambito della stessa organizzazione.

Come precedentemente indicato, in via sperimentale e transitoria, così da poterne monitorare gli effetti e proporzionare le azioni successive, è consentito l'utilizzo facoltativo della FAD, anche nella modalità totalmente asincrona, per l'erogazione del modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego delle/degli OV nei progetti di Servizio civile universale.

Le/gli operatrici/operatori volontarie/i devono inderogabilmente ricevere tutte le informazioni relative al modulo sui rischi prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività in cui si evidenziano pericoli per la salute e la sicurezza.

I requisiti del responsabile della sicurezza devono essere conformi a previsto quanto all'art. 32 del decreto

legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

A tal fine, l'Ente può avvalersi di personale interno o esterno alla struttura, purché in possesso della suddetta necessaria qualifica autocertificata e allegata al registro della formazione specifica.

In particolare, qualora l'operatrice/operatore volontaria/o operi in luoghi diversi dalla sede dell'Ente (per esempio un museo, un bosco, un ospedale o una scuola) - eventualità frequente nell'ambito dei progetti di Servizio civile universale – ella/egli deve ricevere corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre, l'Ente ospitante deve informare e ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività svolta dall'operatrice/operatore volontaria/o e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo.

La/il responsabile della sicurezza informa e aggiorna l'Ente titolare e gli enti di accoglienza sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sulle specificità previste nell'ambito del servizio civile.

In considerazione della necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti o infortuni alle operatrici/operatori e/i, ma anche, e soprattutto, al fine di educarle/i affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita, il Dipartimento e le RPA possono procedere ad una attività di rilevazione periodica ed a campione delle modalità con cui gli enti hanno erogato la predetta informativa, dei contenuti inseriti nella stessa e delle criticità riscontrate nei suddetti adempimenti. In tal modo, sarà possibile addivenire, nell'ottica della partecipazione e della concertazione fra tutti gli attori del sistema, ad una regolamentazione della materia più puntuale e condivisa, anche attraverso lo strumento eventuale delle buone prassi.

b) Certificazione della formazione erogata

Come per la formazione generale, al fine di consentire la verifica da parte del Dipartimento e delle Regioni e Province autonome del rispetto di quanto richiesto dalle presenti Linee Guida e di quanto dichiarato nel progetto, tutti gli enti devono predisporre un Registro della formazione specifica.

Il registro della formazione, a firma della/del formatrice/formatore di formazione specifica (nel caso di più formatrici/formatori deve essere firmato da tutti i docenti) deve contenere:

1. luogo di svolgimento del/dei corso/i di formazione specifica, date e orari delle lezioni;
2. nominativo delle/dei operatrici/operatori volontarie/i partecipanti al corso, con firme ed orario di inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l'indicazione delle motivazioni, corredato dalla/e firme della/e formatrice/i e del/dei formatore/i presente/i in aula ovvero, in presenza di formazione a distanza in modalità sincrona, può essere il formatore ad attestare la presenza dei discenti oppure utilizzare, come per la formazione asincrona apposito report di download dei log e/o consultazione personalizzati o strumenti assimilati.
3. indicazione delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle metodologie utilizzate.

Il Registro della formazione specifica, in originale, o una sua copia autentica, deve essere tenuto presso la sede di attuazione del progetto fino al termine dello stesso e, successivamente, conservato e tenuto a disposizione del Dipartimento e delle Regioni e Province autonome, presso la sede legale dell'Ente per almeno due anni dal termine del progetto stesso.

Nel caso l'originale o la copia autentica non possano essere disponibili presso la sede di attuazione del progetto, l'Ente titolare, su richiesta del Dipartimento, delle Regioni e delle Province autonome, si impegna ad inviare, entro 30 giorni, a mezzo PEC, al richiedente, copia dei fogli firma o report con le presenze generati da idonei sistemi informativi, come ad esempio l'utilizzo del badge, con autocertificazione ex art 47, 38 e 19 DPR 445/2000 di autenticità del documento, sottoscritta dalla/dal rappresentante legale dell'Ente o dalla/dal Coordinatrice/ Coordinatore responsabile del Servizio civile universale e altra eventuale documentazione come, ad esempio, la sede di svolgimento delle attività formative, i nominativi dei formatori/specialisti, le materie trattate o gli orari effettuati (cfr. "Registro della Formazione").

La formazione specifica

Il registro della formazione specifica, come quello della formazione generale, può essere redatto anche in formato digitale, purché rispetti le caratteristiche richieste dalla normativa vigente per la validità della suddetta documentazione.

L'inosservanza dell'obbligo di assicurare alle/ai operatrici/operatori volontarie/i la formazione specifica, nel rispetto del monte ore indicato nel progetto e con i contenuti e le modalità indicate nel progetto stesso e nelle presenti Linee guida, è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODULI DI “FORMAZIONE GENERALE”

ALLEGATO 2 - CERTIFICAZIONE DELLA “FORMAZIONE GENERALE”

ALLEGATO 1 MODULI DI “FORMAZIONE GENERALE”

Il percorso formativo concernente la formazione generale è costituito da tre principali macroaree tematiche; una sorta di percorso logico e di viaggio nel mondo del Servizio civile universale.

La prima macroarea è quella preferibilmente da utilizzare all'inizio del processo formativo, mentre non vi è un ordine sequenziale da seguire per le ulteriori due macroaree.

Le attività formative sono considerate ben sviluppate laddove i moduli siano trattati in base a principi di congruità e coerenza in riferimento alle finalità precedentemente menzionate dalla formazione generale; a tal riguardo, occorre rilevare che non necessariamente i moduli devono essere erogati alle/agli operatrici/operatori volontari, osservando una eguale ripartizione in termini di durata.

I moduli della formazione generale, al fine di cogliere gli scenari storico-sociali attuali, sono declinati alla luce delle Raccomandazioni del Consiglio della UE del 22/05/2018 e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

MACROAREE E MODULI FORMATIVI

1. “VALORI E IDENTITÀ DEL SCU”

1.1 L’IDENTITÀ DEL GRUPPO IN FORMAZIONE E PATTO FORMATIVO

Questo modulo Il modulo “l’identità del gruppo in formazione e patto formativo”, in ragione del suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli.

Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale la/il formatrice/formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavora alla definizione di un’identità di gruppo delle/degli operatrici/operatori volontarie/i, che esprimeranno le loro idee sul Servizio civile universale, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. La/il formatrice/formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., ha come obiettivo quello di creare nella/nell’ operatrice/operatore volontaria/o la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio civile universale.

1.2 DALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

In tale modulo è posto in evidenza il legame storico e culturale del Servizio civile universale con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, per poi esaminare il passaggio dal Servizio civile nazionale a quello universale con il decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, evidenziando il concetto cardine di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari, che caratterizza il Servizio civile e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale.

1.3 IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA – DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA

In tale modulo è approfondito il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare, ciò avviene attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.

Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, sono presentate le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale sono approfondite le tematiche relative al divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali, “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle operazioni di peacekeeping, peace-enforcing, peace-building. Sono, inoltre, esaminate le tematiche concernenti il sistema istituzionale delle Nazioni Unite, con riferimento al ruolo di Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza e Consiglio dei diritti umani, nonché le norme e i principi dell’Unione Europea in materia di diritti umani e relazioni esterne.

1.4 LA NORMATIVA VIGENTE E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO

In tale modulo è illustrata la normativa vigente in materia di Servizio civile universale. In particolare, è posto in evidenza l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte della/del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra il Dipartimento e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del Servizio civile universale.

2. “LA CITTADINANZA ATTIVA”

2.1 LA FORMAZIONE CIVICA

Poiché il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale è previsto un modulo sulla formazione civica, che si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione europea dei diritti umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché le/i giovani volontarie/i possano diventare cittadini attivi. È opportuno che vengano analizzati la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi.

Il percorso di educazione civica comprende, altresì, la conoscenza delle caratteristiche che ha assunto il processo di integrazione europea, con particolare riferimento alla cittadinanza europea.

Nella trattazione del modulo è opportuno, inoltre, l’adozione di un attento approccio alla società globale e interconnessa nella quale viviamo, promuovendo la formazione di cittadine/i responsabili e consapevoli dell’appartenenza ad una comunità più ampia e ad una comune umanità (Educazione alla cittadinanza globale, Unesco, 2015).

Educare alla cittadinanza globale è, peraltro, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, che specifica il bisogno di “Garantire entro il 2030 che tutti le/i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta a uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.”

Il percorso di formazione o educazione civica consente non solo a fornire alla/all’ operatrice/operatore volontaria/ola consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere loro la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. È, dunque, opportuno che venga illustrato il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva, ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale.

2.2 LE FORME DI CITTADINANZA

Richiamandosi al concetto di *formazione civica* prima descritto, tale azione formativa prevede, come auspicabile conseguenza, l’incremento di impegno civico da parte delle/dei giovani.

È opportuno che vengano introdotti le nozioni concernenti l’AGENDA 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile a cui si riconducono anche i programmi di SCU. È fondamentale porre in evidenza le interconnessioni tra le diverse dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale, economica e il nesso tra pace e sviluppo sostenibile.

Il modulo prevede che vengano illustrate le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite, in un’ottica di cittadinanza attiva e globale.

La partecipazione alle formazioni sociali dell’operatrice/operatore volontaria/o, la cooperazione sociale, la promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il Servizio civile universale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, l’accesso civico semplice e generalizzato, sono tutti esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando le/i ragazze/i a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la *logica progettuale*, un percorso di azione.

2.2.1 Cittadinanza Digitale

Per il Consiglio d’Europa - Raccomandazione CM/Rec (2019) 10 sullo sviluppo e la promozione dell’educazione alla cittadinanza digitale - la cittadinanza digitale è “la capacità di partecipare attivamente, in maniera continuativa e

responsabilmente alla vita della comunità (locale, nazionale, globale, online e offline) a tutti i livelli (politico, economico, sociale, culturale e interculturale)”: una capacità pervasiva, trasversale, quotidiana.

Essere cittadine/i nell’era digitale significa, dunque, accettare la sfida dell’inclusione, ovvero possedere tutte le competenze necessarie per abitare appieno lo spazio digitale, tra cui la capacità di proteggersi dai rischi del web ma anche capacità di rispettare gli altri.

Nel nostro Paese taluni elementi normativi, in materia di cittadinanza digitale, sono introdotti con il D.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, con il quale sono emanate le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al codice dell’amministrazione digitale”, risalente al 2005, “ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, chiamato proprio Carta della cittadinanza digitale.

La Carta della cittadinanza digitale sancisce il diritto di cittadine/i e imprese, “*anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona*” e “*riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici*”.

2.3 LA PROTEZIONE CIVILE

Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, è da approfondire non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale.

Partendo dall’importanza della *tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio*, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, occorre che sia illustrato come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza.

La crisi ambientale e le sue manifestazioni rendono infatti urgente la necessità di attuare quel cambiamento richiesto in modo corale dal mondo accademico e scientifico e recepito nell’Agenda 2030.

A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la *logica del progetto*, è necessario che sia esaminato come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. È, dunque, opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela e protezione ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità.

Nel presente modulo occorre, inoltre, illustrare le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2.4 LA RAPPRESENTANZA DELLE/DEI OPERATRICI/OPERATORI VOLONTARIE/I NEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che attiene a tale sezione e che potrebbe presentarsi agli operatori volontari durante l’anno di Servizio civile universale, riguarda la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali delle/dei operatrici/operatori volontarie/i in SCU. È, dunque, prioritario illustrare alle/agli operatrici/operatori volontarie/i tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti.

A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-operatrici/operatori volontarie/i o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione delle/degli operatrici/operatori volontarie/i in Servizio civile universale, in qualità di esperti, al fine di rendere maggiormente incisivo l’argomento.

3. “LA/IL GIOVANE OPERATRICE/OPERATORE VOLONTARIA/O NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”

3.1 PRESENTAZIONE DELL’ENTE

In questo modulo, per fornire alle/agli operatrici/operatori volontarie/i gli elementi di conoscenza del contesto in cui si trovano a prestare l’anno di Servizio civile universale, sono presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.

3.2 IL LAVORO PER PROGETTI

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali.

Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente, ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone

3.3 L’INTEGRAZIONE DEL TEAM

È il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. Le/gli operatrici/operatori volontarie/i in Servizio civile universale sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto.

Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento.

3.4 L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E LE SUE FIGURE

Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e della sua collocazione all’interno del programma di intervento cui afferisce. E’, altresì fondamentale un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso Ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande, che costituisce “il sistema di Servizio civile universale” (gli enti di SCU, il Dipartimento, le Regioni, le Province autonome e la rappresentanza delle/dei operatrici/operatori volontarie/i nel Servizio civile universale). È importante che l’operatore volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, rappresentanti delle/dei operatrici/operatori volontarie/i, altri operatrici/operatori volontarie/i etc.) e all’interno dello stesso Ente (differenza fra Ente e partner, fra le varie sedi operative etc.) per il raggiungimento degli obiettivi

3.5 DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI ED OPERATRICI/OPERATORI VOLONTARIE/I DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

In tale modulo è introdotto e illustrato ai volontari il D.P.C.M. del 14 gennaio 2019 “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” in tutti i suoi punti.

3.6 COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E GESTIONE DEI CONFLITTI

Partendo dall’ingresso della/dell’operatrice/operatore volontaria/o nell’organizzazione è opportuno soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale dell’esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi.

Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorre prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo.

L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito l'operatrice/operatore volontaria/o, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. È appropriato, dunque, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).

A tal fine, è opportuno anche un approfondimento teorico pratico del conflitto, degli elementi che lo caratterizzano e della sua trasformazione in modo nonviolento estendendo la trattazione non solo alla dimensione interpersonale.

ALLEGATO 2 - CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE

Tutti gli enti di servizio civile universale devono comunicare, mediante il sistema informativo Unico, la data di inizio del corso di formazione generale, il luogo di svolgimento dello stesso – la data presunta di fine corso ed un contatto di riferimento (nominativo e recapito telefonico del personale di riferimento del corso).

Al riguardo si precisa che la formazione generale può essere erogata solo dopo l'avvio in servizio della/dell'OV e che il corrispondente periodo di formazione è computato ai fini dell'espletamento del servizio, a tal proposito si ricorda che la formazione, sia generale che specifica, può svolgersi solo durante l'orario di servizio.

Le attività di formazione generale e specifica effettuate nella modalità asincrona a distanza possono non coincidere, sia in termini di fasce orarie di impegno che di giorni di servizio, con gli orari di svolgimento previsti dal piano di servizio ordinario effettuati dalle/dagli OV.

Nel caso di formazione in presenza o in modalità sincrona on line, l'Ente, per poter espletare le lezioni al di fuori dall'orario di servizio, deve ottenere il consenso, in modalità tracciabile, all'unanimità di tutte/i le/gli OV.

In ogni caso, deve essere sempre rispettato il numero di giorni di servizio settimanali previsti dal progetto e la fascia oraria massima consentita per lo svolgimento del servizio civile stesso (dalle 6.00 alle 23.00).

Questa fattispecie si applica anche nei casi in cui la formazione generale e specifica è di tipo residenziale.

Detta comunicazione deve essere effettuata compilando nel sistema Unico la modulistica presente nella sezione relativa alla "pianificazione dei corsi" secondo le modalità tecniche descritte nel Manuale d'uso "Gestione formazione" reperibile sul sito Internet del Dipartimento <https://www.politichegiovani.gov.it> sezione Banca Dati Unico – Manuali tecnici Unico.

Il caricamento delle informazioni richieste è obbligatorio e propedeutico al caricamento delle ore di formazione generale erogate alle/agli operatrici/operatori volontarie/i e deve avvenire prima dell'avvio del corso di formazione generale e comunque non prima della data di avvio del progetto.

Tale procedura consente al Dipartimento e alle RPA la programmazione di eventuali verifiche a campione dei corsi stessi.

La programmazione dei percorsi formativi nei termini stabiliti dalla normativa deve precauzionalmente tenere conto dell'eventualità di subentri di OV e della possibilità di assenze (debitamente giustificate) da parte delle/degli OV frequentanti i corsi. In previsione di tali eventi, infatti, l'Ente è tenuto ad assicurare ad entrambi la possibilità di partecipare ad apposite sessioni di recupero in modo da consentire loro di raggiungere il monte ore obbligatorio, regolarizzandone le posizioni.

Si rammenta che le date inserite nella "Pianificazione Corsi" possono essere sempre modificate.

Gli enti hanno l'obbligo:

- di compilare, mediante l'inserimento dei dati richiesti nel sistema informativo Unico, l'apposito "Modulo F" e, in caso di richiesta del contributo finanziario, "l'Allegato1" secondo le modalità tecniche descritte nel Manuale d'uso "Gestione formazione" reperibile sul sito Internet del Dipartimento <https://www.politichegiovani.gov.it> e trasmetterli mezzo PEC e all'attenzione del Servizio Formazione alla PEC del Dipartimento: giovaneserviziocivile@pec.governo.it ; Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dalla/dal Responsabile Legale dell'Ente o dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore responsabile del Servizio civile universale, in mancanza di firma digitale deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del firmatario.
- di compilare il registro della formazione, a firma della/del Responsabile della formazione o della/delle formatrice/i o del/dei formatore/i, che deve contenere:
 1. Copia del Modulo F e, solo nel caso l'Ente chieda il contributo finanziario, copia dell'Allegato 1;
 2. luogo di svolgimento del/dei corso/i di formazione generale, date e orari delle lezioni;

3. nominativo delle/dei operatrici/operatori volontarie/i partecipanti al corso, con firme ed orario di inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l'indicazione delle motivazioni, corredato dalla/e firme della/e formatrice/i e del/dei formatore/i presente/i in aula ovvero, in presenza di formazione a distanza in modalità sincrona, può essere la/il formatrice/formatore ad attestare la presenza delle/dei discenti oppure utilizzare, come per la formazione asincrona, apposito report di download e/o consultazione personalizzati;
4. indicazione delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle metodologie utilizzate;
5. il nominativo degli "Esperti";
6. solo nel caso l'Ente chieda il contributo finanziario deve allegare anche l'elenco, delle spese sostenute sempre mantenendo l'elenco, in originale, a disposizione del Dipartimento e delle RPA.

Il Registro della formazione generale, in originale, o una sua copia autentica, deve essere tenuto presso la sede di attuazione del progetto fino al termine dello stesso e, successivamente, conservato e tenuto a disposizione del Dipartimento, delle Regioni e Province autonome presso la sede legale dell'Ente per almeno due anni dal termine del progetto stesso.

Nel caso l'originale o la copia autentica non possa essere disponibile presso la sede di attuazione del progetto fino al termine dello svolgimento dello stesso, l'Ente titolare, su richiesta del Dipartimento, si impegna ad inviare, entro 30 giorni, mezzo PEC, al Servizio richiedente, copia dei fogli firma (o report con le presenze generati da idonei sistemi informativi come ad esempio l'utilizzo del badge) con autocertificazione ex art 47, 38 e 19 DPR 445/2000 di autenticità del documento, sottoscritta dalla/dal rappresentante legale dell'Ente o dalla/dal Coordinatrice/ Coordinatore responsabile del Servizio civile universale.

Il registro della formazione generale può essere redatto anche in formato digitale, purché rispetti le caratteristiche richieste dalla normativa vigente per la validità della suddetta documentazione.

L'Allegato 1 è compilabile direttamente sul Modulo F come parte integrante del Modulo.

Tutti gli enti devono provvedere a quanto sopra definito e con le procedure indicate **anche se non intendono chiedere il contributo** per la formazione generale erogata.

L'importo del contributo finanziario, a parziale copertura delle spese per l'erogazione della formazione generale, è determinato dal documento di programmazione finanziaria, dell'anno di riferimento, relativo all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile. In ogni caso l'entità complessiva del contributo non può superare:

- il 2,5% del costo unitario annuo di ciascun giovane ammesso a prestare servizio civile nei progetti da realizzarsi in Italia;
- il 5% del costo unitario annuo di ciascun giovane ammesso a prestare servizio civile nei progetti da realizzarsi all'estero, al netto della diaria Estero.

Il Dipartimento, nell'ambito delle strategie di digitalizzazione delle attività di ufficio, intende introdurre talune semplificazioni, tra cui l'accesso con SPID e l'invio della documentazione direttamente tramite il sistema informativo Unico.

Nel caso di mancata compilazione nel sistema informativo Unico del modulo F l'Ente può chiedere una proroga solo in presenza di cause di giustificazione dovute a caso fortuito o forza maggiore debitamente documentate e comunicate al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale – Servizio gestione degli operatori volontari e formazione, entro e non oltre 48 ore dalla prevista scadenza.

Nel caso l'Ente risulti inadempiente agli obblighi sopra descritti, sarà avviato a carico dell'Ente stesso il procedimento sanzionatorio ai sensi della normativa vigente.